



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Progetto di implementazione delle attrezzature informatiche e sviluppo dei sistemi informativi con riferimento alle aule ed alle postazioni di lavoro a supporto della didattica della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, da esperire su piattaforma del Mercato elettronico della PA

CIG 7904790710

NATURA DEL CONTRATTO

1. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

- Il Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII dell'appalto, artt. 1655-1677;
- Tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia edile ed impiantistica riferite alle opere pubbliche (nazionali, regionali e provinciali e comunali) e quelle riguardanti in particolare i beni culturali ed ambientali;
- La normativa tecnica emanata dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, ANCC e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamata nel Capitolo Speciale d'Appalto;
- Le prescrizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1986, nella successiva circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e nel D.M. 9 gennaio 1987;
- Il d.lgs. 81/08 modificato dal d.lgs. 106 del 3 agosto 2009 sull'organizzazione della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei;
- Il d.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Codice Appalti Pubblici";
- Il Regolamento d'attuazione della legge Quadro in materia di lavori pubblici, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n° 207, per le parti ancora in vigore;
- Il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145;
- La legge 19 marzo 1990, n° 55 e s.m.i. e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione al subappalto;
- La legge 13 agosto 2010 n° 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- D.M. 10 novembre 2016, n. 248;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

2. Oggetto del contratto d'appalto e descrizione dei lavori

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione con propria determinazione, ha approvato il progetto avente ad oggetto l'implementazione delle attrezzature informatiche e sviluppo dei sistemi informativi con riferimento alle aule ed alle postazioni di lavoro a supporto della didattica della Scuola del fabbricato in Roma, Via Maresciallo Caviglia 24.

Il progetto in appalto, come meglio descritto e dettagliato nei documenti tecnici di gara, prevede la realizzazione di alcuni lavori edili ed impiantistici nelle 10 aule presenti su due livelli, per renderle adeguate alle attività di alta formazione e ricerca a sostegno del processo di innovazione e riforma della pubblica Amministrazione nonché attività di reclutamento delle figure dirigenziali della PA che, come è noto, la Scuola svolge.

Nello specifico dovranno essere eseguiti i seguenti interventi:

- 1) strip out degli arredi esistenti e ormai obsoleti;
- 2) demolizione di pavimenti flottanti e controsoffitti;
- 3) costruzione di nuovo pavimento flottante e nuovo controsoffitto;
- 4) installazione nuove componenti impiantistiche;
- 5) opere in cartongesso;
- 6) opere da pittore;
- 7) installazione nuova componentistica elettronica.

3. Ammontare complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 247.850,41 al netto dell'IVA, così ripartito:

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA:	€	215.536,09
Sicurezza Lavori (Importo non soggetto a ribasso d'asta)	€	6.450,00
IMPREVISTI (10% su importo lavori)	€	21.553,60
RUP E COLLAUDI (2% su importo lavori)	€	4.310,72
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:	€	247.850,41

4. Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione

Il contratto è stipulato "a corpo" così come definito dall'art. 3 comma 1 lettera dddd) del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi degli articoli 43, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010. La disciplina del contratto è quella dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia).

Il prezzo delle opere a corpo, depurato del ribasso d'asta, non potrà subire variazioni, né potrà essere chiesta dalle parti verifica delle misure, né del valore della loro qualità, se superiore a quanto prescritto in progetto. E' corrisposto a compenso di tutti gli oneri imposti all'impresa dalle norme e regolamenti vigenti, dal presente Capitolato e dalle prescrizioni indicate nell'elenco delle voci di progetto per ogni categoria di lavori; comprende anche gli oneri indiretti cui l'impresa potrà essere soggetta per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri.

I prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi allegati al progetto, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016. Dette varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera saranno contabilizzate applicando su ciascuno dei prezzi compresi nei predetti elenchi il ribasso offerto in sede di gara.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

5. Categorie dei lavori

CATEGORIA	Prevalente/scorporabile	Importo netto IVA	% di incidenza	%subappaltabile
OG2: "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" e OG1: "Edifici civili e industriali"	Prevalente	€ 161.652,07	75%	E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 D.lgs. 50/2016
OG11: "Impianti tecnologici"		€ 53.884,02	25%	È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105, 5°c. D.lgs. 50/2016

Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto esecutivo posto a base di gara.

6. Documenti contrattuali

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e allegato alla Richiesta di Offerta (RdO) formulata dalla Scuola sul Mercato elettronico della PA (MePA), che include i seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- presentazione ante e post operam;

- quadro economico;
- computo metrico estimativo edile ed impianti;
- elenco prezzi edile ed impianti;
- computo metrico di dettaglio impianti;
- schede tecniche impianti;
- rilievo architettonico;
- progetto architettonico;
- progetto impiantistico generale canalizzazioni a pavimento
- progetto impiantistico generale canalizzazioni in controsoffitto;
- progetti impiantistico dettagliato delle 10 aule;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con crono programma;

TERMINI DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

7. Consegna ed inizio dei lavori

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace a seguito della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto e di impegno della relativa spesa da parte degli organi di controllo, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata dopo l'efficacia del contratto. La stessa avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

I lavori dovranno essere eseguiti nel 2019 per le prime cinque aule del secondo piano. Nel 2020 saranno eseguiti i lavori relativi alle ulteriori cinque aule al primo piano. Sono fatte salve eventuali variazioni determinate da esigenze dell'Amministrazione.

Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verrà comunicato all'esecutore, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.

Se nel giorno fissato e comunicato l'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per l'esecuzione dell'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di

pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni.

8. Termini utili per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dalla data dei verbali di consegna frazionata dei lavori: 120 naturali consecutivi per le lavorazioni relative al secondo piano, da eseguire nell'anno 2019, e 120 giorni naturali e consecutivi per le lavorazioni relative al primo piano, da eseguire nell'anno 2020, secondo quanto previsto nel cronoprogramma di cui all'elaborato n. 22.

Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrerà dall'ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sarà contraddistinta da uno specifico ed autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo (in forza di quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

9. Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalità

Qualora si verificano avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed e), e comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

10. Proroghe dei termini contrattuali

L'esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine prefissato.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

11. Programma operativo dettagliato

L'esecutore è tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, un programma operativo dettagliato (POD) delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovrà essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del POD potrà comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dell'importo contrattuale.

Al programma esecutivo dovrà essere allegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualità, quantità dei materiali e tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant'altro necessario al compimento dell'opera, che in ogni caso l'esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d'arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sarà rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalità di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilità del prodotto fornito.

La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato dall'esecutore e di apportarvi le modifiche che riterrà opportuno senza che ciò comporti, da parte dell'esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il programma operativo dettagliato presentato dall'esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che potrà ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), è impegnativo per l'esecutore che ha l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalità prescritta.

12. Inderogabilità del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall'esecutore, deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto d'appalto.

Ai fini della inderogabilità dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

13. Penali in caso di ritardo sul termine finale

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1% (diconsi uno per cento) dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo previsto di cui sopra, il Responsabile del Procedimento potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.

Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi della lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'esecutore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui alla lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello Stato d'Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei punti precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo termini più brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall'art. 72 del presente capitolato. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

CAUZIONI E GARANZIE

14. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.

15. Cauzione definitiva

Subito dopo l'aggiudicazione definitiva, la società aggiudicataria dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante aggiudicatrice in formato digitale via PEC (contratti@pec.sna.gov.it) oltre che in formato cartaceo, una polizza fideiussoria il cui importo è definito dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 riportato in calce; inoltre, dovrà dare notizia dell'avvenuta stipula della polizza sull'area Comunicazioni del MEPA.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria."

16. Coperture assicurative

Ai sensi e per gli effetti dell'art.103 co. 7 d.lgs. n. 50/2016, nonché in considerazione della particolare natura dell'opera preesistente e della complessità delle opere impiantistiche da eseguire, l'aggiudicatario dovrà inoltre costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza assicurativa rilasciata da primaria Società di Assicurazione, per un massimale di € 500.000,00 per gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa di danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatosi nel corso delle esecuzioni dei lavori, e per un massimale di € 1.000.000,00 per la responsabilità civile derivata da eventuali danni causati a terzi nel corso dei lavori.

17. Danni a cose e persone

E' a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterrì, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa.

In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto dalla Stazione Appaltante, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o totale interrimento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate) per qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore.

I danni di forza maggiore - quelli cioè provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni - con l'eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere denunciati dall'Impresa immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento.

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dei lavori provvederà ad accertare, redigendone processo verbale:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
- b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
- c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
- d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere causati da forza maggiore, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

18. Danni a terzi

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto della Stazione Appaltante, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere la Stazione Appaltante, nonché le persone suddette da questa preposte.

19. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

L'appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro i limiti stabiliti nei documenti di gara, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

DISCIPLINA ECONOMICA

20. Anticipazione e pagamenti

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione pari al 20% (diconsi venti per cento) del valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.

21. Pagamenti in acconto dei SAL (criteri generali di pagamento e tracciabilità)

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano le seguenti quote dell'importo contrattuale, calcolate con le modalità di cui al punto 24:

1° SAL - Al raggiungimento di una quota di lavori pari al 25 % dell'importo contrattuale;

2° SAL – Al raggiungimento di una quota di lavori pari al 45 % dell'importo contrattuale;

3° SAL - Al raggiungimento di una quota di lavori pari al 70 % dell'importo contrattuale;

4° SAL - Al termine dei lavori.

Da ciascun certificato di pagamento verrà detratta una quota pari ad un quarto dell'anticipazione di cui al punto 20.

L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare l'esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il CIG (Codice identificativo Gare). La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni

pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio. Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge. La fattura in formato elettronico dovrà pervenire a questa Scuola Nazionale dell'Amministrazione con il codice univoco ufficio UFS8ZN.

22. Ultimo stato d'avanzamento, conto finale e pagamento a saldo

Il pagamento del saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, avverrà entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione previa garanzia fideiussoria, ai sensi degli articoli 235 e 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

23. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilità dei lavori è redatta e tenuta in conformità a quanto disposto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di prezzi unitari effettuata sulla base dell'elenco prezzi (questi senza efficacia negoziale) compresi nella documentazione di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti.

24. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

25. Fallimento dell'appaltatore

Nel caso di fallimento dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice constatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessità di ulteriori motivazioni. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrà immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'art. 110 del medesimo d.lgs. 12 aprile 2006, n. 50. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 18 e 19, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

26. Direzione dei lavori e direzione del cantiere

La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione di lavori ed a ricevere gli ordini dalla Direzione dei lavori.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali. Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch'essi essere tecnici laureati o diplomati. Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati

dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal Contratto e dal C.S.A.

27. Condotta dei lavori

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei progetti, nei disegni nonché nel cronoprogramma lavori allegato al PSC e negli altri atti di appalto a seguire e, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Il Direttore dei lavori impartirà per iscritto gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni all'appaltatore.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato ad assistere alle misure e a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, trascrivendone il contenuto sul giornale di cantiere.

In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere i pagamenti fino a quando non cessi l'inadempimento. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte e garantire il passaggio anche a mezzi d'opera.

I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento delle attività presenti all'interno del fabbricato in uso alla Scuola. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una corretta ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

Infine, l'Appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti della Stazione Appaltante; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del procedimento.

28. Piano per la sicurezza

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, allegato al progetto, nonché il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza ovvero del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

La Stazione Appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza e di Coordinamento a quanto segnalato dall'Appaltatore. E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, l'Appaltatore possa presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento a lui trasmesso, al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore è responsabile della tenuta di tutti i documenti relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed ai POS dell'impresa appaltatrice e dei subappaltatori, che dovranno essere sempre a disposizione in cantiere, per le verifiche in corso d'opera da parte del responsabile della sicurezza e da parte degli agenti ispettivi preposti.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi e del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli Addetti alla Gestione dell'Emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 528/1999 e d.lgs. n. 81/2008, e s.m.i. in cui si colloca l'appalto e cioè:

- Che il Committente dei lavori è la S.N.A. - Scuola Nazionale dell'Amministrazione
- Che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e il Responsabile dei Lavori è l'Arch. Sergio Cirella
- Che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà individuato successivamente
- L'Impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 27 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad inserire nelle "proposte integrative" e nel "piano operativo di sicurezza":

- Il numero di operai o di altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc...;
- Le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- Le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc..., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- Le fonti di energia che l'impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi
- I mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalla normativa, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantire la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- Dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fognie o cunicoli, ecc..;
- Le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: trabattelli, ponteggi ecc., corredate di relazione descrittiva ed, ove occorra, di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettisti all'uopo abilitati per legge;
- Particolari accorgimenti ed attrezzature che l'impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari;
- Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano dovrà, comunque, essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'impresa appaltatrice provvederà a nominare nella persona del Direttore di Cantiere o di altro diverso tecnico professionista ingegnere abilitato ai sensi del d.lgs. 81/2008 il proprio responsabile della sicurezza in cantiere ai fini della conduzione dei lavori.

Provvederà, altresì, a che le eventuali imprese subappaltatrici nominino, allo stesso modo, un proprio qualificato tecnico, abilitato ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, per la conduzione dei lavori.

I suddetti tecnici dovranno far pervenire l'accettazione dell'incarico e saranno altresì obbligati a partecipare alle riunioni convocate dal responsabile della sicurezza del Committente.

29. Direttore di cantiere

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- dalla conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente contratto in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

Il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata inosservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo, potrà dar luogo alla richiesta da parte della direzione dei lavori alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

Il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, fermo restando le responsabilità di legge di ciascuno.

Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la direzione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.

Il Direttore del Cantiere dovrà curare:

- che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle lavorazioni.
- In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del Coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione totale o parziale dei lavori;
- che da parte dell'appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti e a cottimi non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte Appaltatrici o dei cottimisti autorizzati dalla Stazione Appaltante;

- il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.

30. Controllo del personale impiegato in cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità tramite l'esposizione di tesserino di riconoscimento, ai sensi del comma 3, dell'art. 36/bis del Decreto legge n 223/2006, convertito nella legge n 248/2006, dell'articolo 18, comma 1, lettera u) del d.lgs.81/08 e dell'articolo 5 del d.lgs.136/2010. La mancata osservanza di tale prescrizione, è sanzionata con l'irrogazione delle penali contrattuali.

In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l'appaltatore è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra, dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, su richiesta, al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).

Se a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei Lavori, nell'informare il Responsabile del Procedimento, applicherà a carico dell'Appaltatore, le penali contrattuali, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere firmati dall'Appaltatore e dal Direttore di Cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, CARATTERISTICHE GENERALI

31. Generalità

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, presentazioni e qualità, a quanto indicato negli elaborati di progetto e a quanto stabilito dal D.M. 14 gennaio 2008 – “Nuove norme tecniche per la costruzione e regolamenti ufficiali vigenti in materia”; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno inoltre corrispondere ai requisiti fissati nei successivi paragrafi.

I materiali rifiutati dovranno essere asportati subito dai cantieri. Qualora per eccezione ne fosse concesso il deposito provvisorio nei cantieri, la direzione dei lavori avrà il diritto di prendere al riguardo ed a spese dell'impresa tutte le precauzioni che stimerà convenienti per evitare che siano impiegati nei lavori. La Direzione dei Lavori potrà prescrivere in ogni momento prove sui materiali, sia prima che dopo il loro impiego. Le prove saranno effettuate presso i laboratori ufficiali a cura e spese dell'Appaltatore. Il prelevamento dei campioni sarà effettuato in contraddittorio.

32. Scelta dei materiali

In aggiunta a quanto indicato negli elaborati di progetto relativamente alla scelta ed alla fornitura dei materiali si prescrive sin da ora che:

- L'Appaltatore dovrà proporre una campionatura di tutti i materiali, eventuale disegno e colore proposti dall'APPALTATORE in base al progetto allegato in contratto, dovranno essere posti in visione dalla DL assemblati preventivamente in cantiere od in altro sito indicato dalla stessa.

Solo in quella sede potrà essere effettuata la scelta dei materiali e si potrà procedere all'approvazione, da parte della DL, della fornitura.

33. Accettazione dei materiali

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte del Direttore dei Lavori, il quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini della consegna delle opere.

La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Stazione Appaltante, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

34. Prove dei materiali

Il Direttore dei Lavori indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi. Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti ai sensi del D.lgs. 19 maggio 2016, n. 86.

35. Scorte e deposito dei materiali

L'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, per uso esclusivo dello stesso, all'atto della firma del verbale di ultimazione dei lavori, fermi restando gli obblighi di manutenzione e garanzia previsti in contratto, le quantità di materiali definiti con la DL per scorta per eventuali interventi manutentivi futuri.

36. Acqua

Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

37. Leganti idraulici

Dovranno rispettare i requisiti prescritti nel D.M. 14 gennaio 2008.

I leganti idraulici si distinguono in:

- CEMENTI (di cui all'art. 1 lett. A) – B) – C) della legge 595/1965). Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:
 - D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi” (G.U. n. 180 del 17.7.1968)
 - D.M. 20.11.1984 “Modificazione al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova sui cementi” (G.U. n. 353 del 27.12.1984)
 - Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985)
 - D.I. 9.3.1988 n. 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”.
- AGGLOMERATI CEMENTIZZI E CALCI IDRAULICHE (di cui all'art. 1, lett. D) ed E) della legge 595/1965). Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:
 - D.M. 31.8..1972 che approva le “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calce idrauliche” (G.U. n. 287 del 6.11.1972).

38. Calci aeree – pozzolane

Dovranno corrispondere alle “Norme per l’accettazione delle calci aeree”, R.D. 16 novembre 1939, n. 2231 ed alle “Norme per l’accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico”, ed a tutte le normative di riferimento vigenti.

39. Pavimenti flottanti

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta dal terreno).

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composto dai seguenti strati funzionali.

La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;
- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o portante);
- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:

- strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi dai vapori;
- strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;
- strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;

- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc.

Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo armati o non, malte, cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.

Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.

Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

40. Controsoffitti

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. È compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

PROVE DEI MATERIALI

41. Certificato di qualità

L'Appaltatore per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre cementi, calci idrauliche, acciai, ecc) prescritte dal presente Capitolato Speciale e comunque necessari alla realizzazione delle opere prescritte da progetto, dovrà esibire al Direttore dei Lavori, prima dell'impiego e per ogni categoria di lavoro, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale o a scelta della Stazione Appaltante o dal produttore.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qual volta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

42. Accertamenti preventivi

Prima dell'inizio dei lavori, il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'impresa, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualità.

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale, sarà applicata la penale prevista dal Contratto in caso di ritardo.

43. Accesso all'area di cantiere

Il lotto insiste a ridosso di un'area a bassa densità urbana ed è situato all'interno del fabbricato in via Caviglia 24. All'interno dello stabile in uso alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, si trovano per lo più uffici. Ai lavoratori dello stabile è riservato un parcheggio a raso al quale si accede direttamente dalla Via Caviglia, mentre il lotto si estende per lo più in lunghezza verso l'area di Ponte Milvio.

COLLOCAMENTI IN OPERA

44. Norme generali per i collocamenti in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal deposito di cantiere, nel suo trasporto in sito, eseguito con qualsiasi mezzo, anche meccanico, nell'approntamento dell'eventuale opera provvisoria richiesta per l'esecuzione del lavoro, nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, in tutte le lavorazioni accessorie quali taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e rimessa in ripristino delle opere murarie attraversate.

La posa in opera dovrà essere eseguita con tutte le cure e le cautele richieste, provvedendo a proteggere il materiale o manufatto collocato in opera da eventuali danni.

45. Interferenze con altre imprese

Poiché altri lavori potranno essere eseguiti per la Stazione Appaltante da altre Ditte, che operano in esclusiva o no, sia nell'ambito del cantiere che nelle aree limitrofe e di accesso alla zona, l'impresa stessa è obbligata a prendere diretti accordi con la Direzione dei Lavori o con le Ditte predette al fine di limitare le interferenze e rendere quanto possibile compatibili le rispettive attività.

In caso di disaccordo, l'Appaltatore è obbligato a seguire le prescrizioni che la Stazione Appaltante impartirà tramite la Direzione dei Lavori.

L'Impresa non avrà diritto a compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza di tali Ditte nell'ambito del cantiere o nelle aree limitrofe e di accesso.

46. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per le modalità e le prescrizioni di esecuzione di lavori diversi, previsti nei corpi d'opera, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, valgono le avvertenze richiamate nei computi metrici, relazioni ed elaborati grafici allegati al presente Capitolato Speciale, le norme vigenti e le disposizioni che verranno impartite dal D.L.

47. Lavori eventuali non previsti

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà della differenza rispetto alla soglia del 10%.

Come stabilito dall'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

48. Norme generali

Tutte le lavorazioni del presente appalto sono compensate a corpo.

Nei lavori a corpo le quantità delle lavorazioni necessarie alla esecuzione delle opere, determinate con metodi geometrici o a numero o a peso, verranno controllate ai soli fini del pagamento e della conoscenza delle opere, rimanendo pattuito che i prezzi a corpo prevedono e compensano ogni quantità e onere necessari alla realizzazione delle opere.

I lavori per i quali, in fase di cantiere, si dovesse verificare una notevole discordanza con quanto previsto in fase progettuale, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla direzione lavori.

Tutti i lavori saranno liquidati a corpo in base alle misure effettuate dall'Appaltatore dopo controllo e verifica da parte della direzione lavori.

49. Contabilizzazione delle varianti

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l'obbligo per l'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

50. Lavori in economia

La prestazione in economia diretta, i noleggi, le provviste dei materiali a piè d'opera, verranno riconosciute e compensate se corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.

51. Manodopera

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile in relazione alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli organi competenti, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, ne ha titolo al risarcimento di danni.

52. Noleggi

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi, macchinari ed attrezzature in genere, tanto per le ore di funzionamento quanto per quelle di riposo che costituisce sosta tecnica nell'ambito di svolgimento di una lavorazione e che pertanto restano a disposizione della Stazione Appaltante, il noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto della Stazione Appaltante, ivi comprese le soste tecniche nell'ambito della prestazione oggetto di valutazione con il metodo dell'economia.

Di contro non saranno contabilizzate le ore di noleggio relative a mezzi o attrezzature che, per giusto interesse dell'appaltatore, stazionano nel cantiere senza che siano funzionali allo svolgimento di una lavorazione continuativa, sebbene ricorrente durante lo svolgimento dell'appalto.

ONERI VARI

53. Oneri vari per il cantiere e l'area dei lavori

Fornitura di acqua, energia elettrica ed eventuale gas sono a carico della Scuola. Per quanto riguarda, invece, le spese di manutenzione, quali impianti di cantiere per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas (ove necessario), aria compressa ecc..., sono a carico dell'Appaltatore, per tutta la durata dei lavori.

Resta peraltro inteso che:

- allacciamenti, posizione dei quadri, derivazioni dovranno essere effettuati previo accordo con la Direzione Lavori;
- per l'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere avanzate richieste di compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, né opposte eccezioni volte alla riduzione delle sue responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore eventuali allacciamenti, derivazioni ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i vari luoghi di utilizzo.

Nel cartello che dovrà essere esposto all'esterno del cantiere entro tre giorni dalla data di consegna dei lavori dovrà contenere le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n° 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici; il cartello è sottoposto ad approvazione della Direzione Lavori.

L'Appaltatore provvederà alla fornitura di tutte quelle opere provvisorie comprese nell'appalto.

Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per formare e mantenere in piena efficienza e sicurezza i cantieri e per l'illuminazione degli stessi, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavoratori in economia. In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione ed alla manutenzione di tutte le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati in esse comprendendo fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza; dovrà realizzare le reti di distribuzione interna di forza motrice e di illuminazione elettrica ed allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere.

L'Appaltatore dovrà pure predisporre, a propria cura e spese, i servizi igienici per l'uso di tutti gli operai addetti ai lavori e del personale comunque autorizzato all'accesso e alla permanenza in cantiere. In ogni caso l'occupazione dei locali facenti parte dell'intervento non potrà dare luogo ad alcuna modifica dei tempi di consegna contrattuali. Detti servizi dovranno essere in numero adeguato alla forza lavoro operante in cantiere, muniti di allacciamenti alla rete idrica, alle fognature, se esistenti, o di fossa settica adeguata e ne dovrà essere curata la pulizia quotidiana.

Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia quotidiana delle aree di lavoro, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

E' a carico dell'appaltatore l'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica, d'infiltrazione e delle falde ed il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito delle aree di cantiere adiacenti alle opere da eseguire.

Andrà predisposto uno scarico provvisorio per la rete di smaltimento delle acque meteoriche sulla superficie permeabile dell'area di proprietà, in attesa del collegamento con la rete principale.

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione e demolizione di aree di servizio, piattaforme o altri elementi necessari per l'installazione di gru, piattaforme elevatrici, ponteggi ecc.. ed ogni altro accorgimento necessario a rendere eseguibili le opere.

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione di protezioni per particolari lavorazioni su richiesta della Direzione Lavori quali protezioni dagli agenti atmosferici, protezioni acustiche, ecc..

Il progetto del cantiere (recinzione, allacciamenti alle linee elettriche esistenti dai quadri elettrici fino al più vicino punto utile di utilizzo, indicato e consentito dalla Direzione Lavori, uffici, servizi, magazzini e depositi, aree di stoccaggio, aree per lavorazione e produzione di manufatto o forniture, sollevamenti e trasporti interni, recinzione interna e scavi, ponteggi, sistemi di aggettamento, allontanamento e scarico di acque meteoriche dallo scavo, ecc..) è a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto, all'accatastamento nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Sono anche a carico dell'Appaltatore gli oneri di consegna, anche anticipata, a soggetti terzi e/o alla Stazione Appaltante di una parte dell'opera, nonché gli oneri conseguenti all'uso anticipato dei locali che venisse eventualmente richiesto dalla Direzione Lavori.

L'Impresa non avrà diritto a compensi indennizzi, per gli oneri derivanti dalla presenza di tali Ditte nell'ambito del cantiere o nelle aree limitrofe e di accesso.

L'Impresa non avrà diritto ad alcuna proroga dei tempi contrattuali a causa della compresenza di altre imprese.

54. Oneri per le tabelle di cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per la realizzazione e la apposizione di tabelle informative di cantiere, cartelli di avviso, nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione Lavori (nonché di quelle richieste dalle normative vigenti e dalle prescrizioni comunali in materia), e la loro manutenzione o sostituzione, in caso di degrado, fino alla ultimazione dei lavori o della consegna delle opere, se successiva.

55. Oneri per adempimenti normativi

Oltre a quanto specificatamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà anche organizzare e/o partecipare a riunioni di coordinamento con cadenza almeno settimanale tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione di lavori nonché tra Appaltatore e Direttore Lavori; nel corso degli incontri verrà fornito il rendiconto sullo stato di realizzazione delle opere, sull'andamento dei lavori, sui ritardi od anticipi.

56. Oneri per la pulizia e l'igiene

A propria cura e onere l'Appaltatore provvederà alla pulizia quotidiana dei manufatti in corso di lavorazione (area di cantiere) utilizzando proprio personale anche se occorre per sgomberare i materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e da maestranze che lavorino alle dirette dipendenze della Stazione Appaltante, nonché allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. Devono intendersi comprese in tale onere a carico dell'Appaltatore eventuali disinfestazioni, derattizzazioni, ecc..

57. Oneri per la tutela della salute del personale

Sono a cura ed onere dell'Appaltatore la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori.

58. Oneri per le comunicazioni quindicinali e mensili alla direzione lavori

E' a cura ed onere dell'Appaltatore la comunicazione quindicinale alla Direzione dei Lavori, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai al giorno
- giorni in cui si è lavorato e motivo
- lavori eseguiti nella quindicina.

E' in oltre a cura ed onere dell'Appaltatore la comunicazione mensile alla Direzione dei lavori, della documentazione necessaria per l'emissione dei SAL.

59. Oneri per lo smaltimento rifiuti

E' a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento di rifiuti di materiale proveniente da demolizioni e scavi a discarica per legge autorizzata a raccogliarli, che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso.

60. Oneri per terzi appaltatori

Sono a carico dell'Appaltatore le spese per consentire l'uso gratuito dei servizi generali del cantiere al personale appartenente a terzi appaltatori aventi rapporto diretto con la Stazione Appaltante ed ai quali l'Appaltatore non è tenuto contrattualmente a fornire alcuna prestazione di assistenza.

61. Oneri per aggiornamenti dei disegni di progetto

E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'aggiornamento di tutti i disegni e documenti del Progetto esecutivo definitivi di cantiere, in corso ed alla fine dei lavori, per fornire la documentazione completa di quanto effettivamente eseguito. L'Appaltatore elaborerà la progettazione costruttiva delle parti di opera specificatamente individuata dalla D.L.

La progettazione costruttiva sarà elaborata, in conformità al progetto esecutivo elaborato, nel corso delle attività di realizzazione delle opere stesse ed in tempi coerenti con l'esecuzione dei corrispondenti lavori, senza che questo possa implicare proroghe dei tempi o compensi aggiuntivi di sorta. La conformità della progettazione esecutiva al progetto esecutivo sarà attestata dalla D.L. che sottoscriverà le tavole per accettazione ed approvazione. Ai fini della verifica da parte della D.L. i disegni costruttivi devono essere consegnati con un anticipo di almeno 15 giorni dall'inizio

dei lavori. Il D.L. verificherà il progetto entro 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'Appaltatore non potrà procedere all'esecuzione dei lavori relativi al progetto costruttivo se non in possesso dell'approvazione ed accettazione da parte della D.L.

Di tali elaborati, dovrà essere consegnata ufficialmente copia in numero di sei in formato cartaceo ed una copia su supporto digitale (DWJ).

Infine l'Appaltatore, per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche ecc., realizzate nel corso dell'Appalto, dovrà fornire – unitamente agli elaborati di cui sopra – i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.

62. Oneri di ripristino al termine dei lavori

Sono a cura ed onere dell'Appaltatore lo sgombero, la pulizia ed il ripristino dell'area di cantiere, che dovrà essere riconsegnata nello stato *ante-operam*, entro una settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare sempre a cura dell'Appaltatore subito dopo il collaudo stesso.

Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore deve provvedere a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare l'area così come gli era stata consegnata e a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate.

Tutti gli oneri relativi alle spese di ripristino degli allacci delle utenze, che sarà necessario disconnettere provvisoriamente o deviare a causa delle eventuali interferenze con le attività lavorative che potrebbero verificarsi, da effettuarsi nei modi e maniere indicati dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere dal cantiere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provenienti da materiali di propria fornitura. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direttore dei lavori – salvo il diritto della Stazione Appaltante all'applicazione di penalità – inviterà per iscritto l'Appaltatore e, in difetto, dopo 20 giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto ancora dovuto all'Appaltatore stesso. Il Direttore dei lavori potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi.

63. Altri eventuali oneri

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei documenti contrattuali non è esclusiva e quindi ove si rendesse necessario da parte dell'Appaltatore affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico completo dell'Appaltatore.